

# Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

**Modifica del 17 agosto 2005**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 13 novembre 1962<sup>1</sup> sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

*Art. 3 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione.

*Art. 3a*                      Allacciatura con cintura di sicurezza  
(art. 57 cpv. 5 LCStr)

<sup>1</sup> Nei veicoli provvisti di cinture di sicurezza il conducente e i passeggeri devono, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza.

<sup>2</sup> L'obbligo di allacciarsi con la cintura di sicurezza di cui al capoverso 1 non è applicabile:

- a. alle persone le quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di allacciarsi con la cintura di sicurezza; per le corse all'estero l'autorità cantonale rilascia a queste persone un attestato medico d'esonero giusta la direttiva 2003/20/CE;
- b. ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h;
- c. ai conducenti e passeggeri che circolano su strade rurali, strade forestali e entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h;
- d. ai conducenti durante le manovre effettuate a passo d'uomo;
- e. ai conducenti e ai passeggeri di autoveicoli nel traffico di linea regionale di imprese di trasporto in concessione;
- f. agli accompagnatori di persone particolarmente bisognose di assistenza in veicoli dei servizi sanitario e di trasporto di persone disabili.

<sup>1</sup> RS 741.11

<sup>3</sup> I passeggeri in autobus e in furgoncini devono essere resi attenti in modo idoneo sull'obbligo di allacciarsi con la cintura di sicurezza.

<sup>4</sup> Nei posti provvisti di cintura di sicurezza, tranne su sedili appositamente previsti per loro, i fanciulli al di sotto di sette anni devono essere assicurati con un dispositivo di sicurezza per fanciulli (ad es. seggiolino) omologato in base al regolamento ECE n. 44<sup>2</sup>. I fanciulli dai sette ai dodici anni devono essere assicurati con un siffatto dispositivo di sicurezza oppure con le cinture di sicurezza a disposizione.

*Art. 3b* Porto del casco  
(art. 57 cpv. 5 LCStr)

<sup>1</sup> I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote devono, durante la corsa, portare il casco di protezione omologato, conformemente alle disposizioni del regolamento ECE n. 22<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> L'obbligo di portare il casco di cui al capoverso 1 non è applicabile:

- a. ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h;
- b. ai conducenti e passeggeri che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h;
- c. ai conducenti e passeggeri in cabine chiuse;
- d. ai conducenti e passeggeri su sedili provvisti di cinture di sicurezza;
- e. ai conducenti e passeggeri di veicoli la cui velocità massima in ragione del loro genere di costruzione non supera i 20 km/h.

<sup>3</sup> I conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione omologato.

<sup>4</sup> L'obbligo di portare il casco di cui al capoverso 3 non è applicabile:

- a. ai conducenti i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione;
- b. ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna;
- c. ai conducenti che circolano entro perimetri aziendali;
- d. ai conducenti di una carrozzella per invalidi (art. 18 lett. c dell'O del 19 giu. 1995<sup>4</sup> concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali [OETV]);
- e. ai conducenti di ciclomotori la cui velocità massima in ragione del loro genere di costruzione non supera i 20 km/h, inclusi i ciclomotori leggeri.

<sup>2</sup> RS 741.41 Allegato 2

<sup>3</sup> RS 741.41 Allegato 2

<sup>4</sup> RS 741.41

*Art. 11 cpv. 2 lett. a*

<sup>2</sup> Il conducente non deve sorpassare un veicolo che ne sorpassa un altro salvo che:

- a. i due veicoli sorpassati non siano ciascuno più larghi di un metro e la carreggiata sia larga e con buona visibilità;

*Art. 20 cpv. 3**Abrogato**Art. 20a*      Facilitazioni di parcheggio per persone disabili

(art. 57 cpv. 1 LCStr)

<sup>1</sup> Le persone disabili e coloro che le trasportano possono godere delle seguenti facilitazioni di parcheggio se sono in possesso di un «Contrassegno di parcheggio per persone disabili» (allegato 3 n. 2 OSStr<sup>5</sup>):

- a. parcheggiare per due ore al massimo in aree con un segnale o una demarcazione indicante il divieto di parcheggio; devono comunque essere sempre osservate le limitazioni di parcheggio di cui all'articolo 19 capoversi 2–4;
- b. parcheggiare per sei ore al massimo oltre il tempo consentito;
- c. parcheggiare per due ore al massimo nelle zone d'incontro, anche al di fuori delle aree contrassegnate dagli appositi segnali o demarcazioni; nelle zone pedonali vale la stessa autorizzazione a condizione che siano consentite eccezioni al divieto d'accesso alla zona.

<sup>2</sup> Le facilitazioni di parcheggio possono essere fatte valere soltanto:

- a. se il resto del traffico non è messo in pericolo o inutilmente ostacolato;
- b. se nelle immediate vicinanze non sono disponibili parcheggi liberi, utilizzabili da tutti senza limiti di tempo;
- c. se e fintanto che il conducente, sebbene non sia disabile, trasporta e accompagna persone disabili.

<sup>3</sup> Le facilitazioni di parcheggio non si applicano nelle zone di parcheggio gestite da privati.

<sup>4</sup> Il contrassegno di parcheggio per persone disabili, insieme al disco orario (allegato 3 n. 1 OSStr), va apposto in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.

<sup>5</sup> Un contrassegno di parcheggio viene rilasciato alle persone che comprovano, mediante certificato medico, una netta riduzione della capacità deambulatoria e ai detentori di veicoli che vengono utilizzati frequentemente e in modo dimostrabile per il trasporto di persone notevolmente disabili. Il contrassegno di parcheggio è rilasciato dall'autorità cantonale.

*Art. 35 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le autostrade e le semiautostrade sono accessibili soltanto ai veicoli a motore capaci di raggiungere una velocità di almeno 80 km/h e autorizzati a farlo. La disposizione non è applicabile ai veicoli per la manutenzione delle strade nonché ai veicoli e ai trasporti eccezionali.

*Art. 40 cpv. 2*

<sup>2</sup> I velocipedi con rimorchio possono circolare sulle ciclopiste soltanto se non è ostacolato l'altro traffico ciclistico. I pedoni possono usare la ciclopista dove mancano i marciapiedi e le strade pedonali.

*Art. 41 cpv. 4*

*Abrogato*

*Art. 43 cpv. 1 lett. d*

<sup>1</sup> I conducenti di velocipedi e di ciclomotori non devono circolare accanto ad altri velocipedi o ciclomotori. Sempreché non ostacolino il traffico, possono tuttavia circolare affiancati a due:

- d. nelle zone d'incontro.

*Art. 43a* Carrozzele per invalidi

(art. 43 cpv. 2 LCStr)

<sup>1</sup> Le carrozzelle per invalidi possono essere utilizzate sulle superfici riservate ai pedoni. In questo caso si applicano per analogia le disposizioni vigenti per i pedoni. La velocità e il modo di procedere vanno adeguati alle circostanze.

<sup>2</sup> Le carrozzelle per invalidi possono essere utilizzate sulle superfici riservate ai veicoli. In questo caso si applicano per analogia le disposizioni in vigore per i ciclisti. Quando circolano sulla carreggiata o su una ciclopista, le carrozzelle per invalidi devono essere provviste, di notte e in caso di cattive condizioni di visibilità, di una luce ben visibile, bianca davanti e rossa dietro.

*Art. 48 cpv. 4*

*Abrogato*

*Art. 60 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il numero di persone trasportate in e su veicoli a motore non deve superare quello dei posti autorizzati. Durante la corsa devono essere utilizzati i posti autorizzati; nei torpedoni è permesso lasciare per breve tempo il posto a sedere.

*Art. 61*            **Passeggeri su veicoli adibiti al trasporto di cose e su veicoli agricoli**  
(art. 30 cpv. 1 LCStr)

<sup>1</sup> Sui posti in piedi autorizzati dei veicoli adibiti al trasporto di cose può essere trasportato solamente il personale necessario per caricare, scaricare e sorvegliare il carico.

<sup>2</sup> Sui veicoli a motore agricoli e sui rimorchi, i fanciulli fino a 7 anni devono essere sorvegliati da una persona di età superiore a 14 anni oppure viaggiare in un seggiolino per fanciulli sicuro.

<sup>3</sup> Sui veicoli a motore agricoli e sui rimorchi possono essere trasportate per brevi tratti persone nel quadro dell'articolo 86 capoverso 1 lettera c anche sul ponte di carico e sul carico, quando è garantita un'adeguata protezione e i posti autorizzati non sono sufficienti.

<sup>4</sup> Per le corse del servizio antincendio, della protezione civile o della polizia, per esercizi fuori servizio di organizzazioni militari o per cortei e simili, l'autorità cantonale può permettere il trasporto di altre persone su autoveicoli adibiti al trasporto di cose, su veicoli agricoli e relativi rimorchi. Essa prescrive i necessari provvedimenti di sicurezza.

<sup>5</sup> Più di nove persone possono essere trasportate su autoveicoli adibiti al trasporto di cose o autotreni soltanto se ciò è previsto nella licenza di circolazione; ne è presupposto una sufficiente assicurazione sulla responsabilità civile.

*Art. 62*

*Abrogato*

*Art. 63*            **Passeggeri su motoveicoli e velocipedi**  
(art. 30 cpv. 1 LCStr)

<sup>1</sup> I passeggeri dei motoveicoli nonché dei quadricicli leggeri a motore, dei quadricicli a motore e dei veicoli a motore a tre ruote simili a motoveicoli devono sedersi a cavalcioni e devono poter utilizzare predellini e poggiapiedi. Un fanciullo al di sotto dei sette anni può prendere posto soltanto su un apposito sedile autorizzato dall'autorità d'ammissione.

<sup>2</sup> Nei carrozzini dei motoveicoli possono prendere posto soltanto tante persone quanti sono i sedili autorizzati. Sui rimorchi dei motoveicoli non possono essere trasportate persone.

<sup>3</sup> I ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare:

- a. sui velocipedi a più posti, tante persone quante sono le paia supplementari di pedali disponibili; i fanciulli possono essere trasportati soltanto se sono in grado di pedalare restando seduti;
- b. su un elemento rimorchiato ai sensi dell'articolo 210 capoverso 5 OETV<sup>6</sup> collegato a un velocipede a uno o due posti: un fanciullo, se è in grado di

<sup>6</sup> RS 741.41

pedalare restando seduto, o una persona disabile in una carrozzella per invalidi;

- c. su un velocipede appositamente predisposto o su una speciale combinazione velocipede/carrozzella per invalidi: una persona disabile; oppure
- d. su un rimorchio per velocipedi con sedili protetti collegato a un velocipede a uno o due posti: al massimo due fanciulli.

<sup>4</sup> Oltre alle possibilità di cui nel capoverso 3, i ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare un fanciullo su un seggiolino sicuro. Il seggiolino, in particolare, deve proteggere le gambe del fanciullo e non intralciare i movimenti del conducente.

<sup>5</sup> I conducenti di ciclomotori possono trasportare soltanto un fanciullo su un seggiolino sicuro o una persona disabile su un elemento rimorchiato. Gli utilizzatori di ciclomotori leggeri possono trasportare persone secondo le disposizioni dei capoversi 3 lettere b–d e 4.

<sup>6</sup> Sui velocipedi aventi due ruote sul medesimo asse l'autorità cantonale può autorizzare più posti delle paia di pedali a disposizione.

*Art. 86 cpv. 1 periodo introduttivo e lett. c*

<sup>1</sup> I veicoli a motore agricoli e i loro rimorchi (veicoli agricoli) possono circolare sulle strade pubbliche soltanto per trasporti agricoli, segnatamente:

- c. per il trasporto del personale in connessione con l'esercizio di un'azienda agricola.

*Art. 90 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'autorità cantonale può permettere l'uso di veicoli agricoli per cortei ecc.; essa ordina, all'occorrenza, le necessarie misure di sicurezza. Circa l'assicurazione è applicabile per analogia l'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 20 novembre 1959<sup>7</sup> sull'assicurazione dei veicoli.

*Art. 94 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'autorità cantonale può, tuttavia, permettere le gare di velocità con motoveicoli su prato, le gare d'abilità su terreno accidentato, le gare di velocità con veicoli speciali di 250 cm<sup>3</sup> di cilindrata al massimo (ad es. go-kart) e gli slalom automobilistici.

II

<sup>1</sup> La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2006.

<sup>2</sup> L'articolo 61 capoverso 1 entra in vigore il 1° gennaio 2008.

17 agosto 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

